

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1978

relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale ⁽³⁾ contempla l'elaborazione di un programma d'azione in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato che la istituisce, la Comunità economica europea ha segnatamente il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che, nella conferenza tenuta a Parigi nell'ottobre del 1972, i capi di Stato o di governo hanno affermato che l'espansione economica, che non

è un fine a sé stante, deve, con precedenza, consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita;

considerando inoltre che, all'articolo 117 del trattato citato, gli Stati membri han convenuto della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso;

considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro, fanno parte dei settori e degli obiettivi contemplati dall'articolo 118 del medesimo trattato; che in questo contesto occorre rafforzare la collaborazione sia tra gli Stati membri e la Commissione sia tra gli Stati membri stessi;

considerando che un'adeguata protezione sanitaria della popolazione e una prevenzione efficace degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sono conformi a tali obiettivi generali;

considerando che, nonostante gli sforzi compiuti in tal senso, il numero costantemente elevato degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce tuttora un problema grave;

considerando che gli sforzi nel settore della prevenzione degli infortuni e della protezione della salute sul luogo di lavoro hanno effetti benefici ed una contropartita sul piano economico e su quello delle relazioni sociali;

considerando che è necessario compiere uno sforzo cospicuo a livello comunitario per ricercare ed

⁽¹⁾ Parere reso il 12 giugno 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 21 giugno 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

applicare strumenti atti a mantenere o creare un ambiente di lavoro che sia a misura dell'uomo e delle sue legittime aspirazioni;

considerando che nella scelta delle azioni da svolgere a livello comunitario e delle misure da prendere per la loro attuazione occorre tener conto sia dell'efficacia delle misure sia del costo della loro applicazione;

considerando che il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro deve essere perseguito in una prospettiva globale e deve interessare tutti i settori dell'economia;

considerando che le azioni dovranno essere attuate conformemente alle disposizioni dei trattati, comprese quelle dell'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che è necessario anche stimolare una partecipazione crescente delle parti sociali alle decisioni ed alle azioni nel settore della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul posto di lavoro a tutti i livelli e particolarmente a livello aziendale;

considerando che è necessario associarvi strettamente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE ⁽¹⁾;

considerando i compiti che, per l'attuazione di alcuni aspetti del programma, potrebbero svolgere la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

considerando che l'attuazione delle azioni deve tener conto dei lavori effettuati in altri settori, in particolare nel quadro della risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente la politica industriale ⁽²⁾ e della dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 22 novembre 1973 concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente ⁽³⁾, per garantire il migliore coordinamento delle azioni e delle proposte;

considerando che, per un felice esito delle azioni, occorre garantire l'armonizzazione delle nozioni e delle terminologie, nonché dei metodi per l'individuazione, la misura e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute; che questo compito riveste un'importanza particolare nel contesto di tali azioni,

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 117 del 31. 12. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

prende nota del programma d'azione della Commissione riportato in allegato alla presente risoluzione e ne approva l'obiettivo generale di elevare il livello di protezione dei lavoratori contro i rischi professionali di qualsiasi natura mediante il miglioramento dei mezzi e delle condizioni di lavoro, delle conoscenze e del comportamento umano.

Esprime la volontà politica di prendere, secondo l'urgenza e le possibilità esistenti sul piano nazionale e comunitario, le misure necessarie affinché, entro il 1982, siano in particolare realizzate le seguenti azioni:

Eziologia degli infortuni sul lavoro e delle malattie derivanti dal lavoro — Ricerca

1. Elaborare una metodologia statistica comune, in collaborazione con l'Istituto statistico delle Comunità europee, per valutare con sufficiente precisione la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni sul lavoro, e i tassi di mortalità, di morbosità e di assenteismo connessi con le malattie derivanti dal lavoro.
2. Favorire lo scambio delle conoscenze, porre le condizioni di una stretta collaborazione tra gli istituti di ricerca e individuare i temi di ricerca da sviluppare in comune.

Protezione dalle sostanze pericolose

3. Uniformare la terminologia e le idee relative ai limiti di esposizione per le sostanze tossiche.
Armonizzare i limiti di esposizione per un certo numero di sostanze, tenendo conto dei limiti di esposizione già esistenti.
4. Sviluppare un'azione di prevenzione e di protezione nei confronti delle sostanze riconosciute come cancerogene, fissando limiti di esposizione, le modalità di campionatura e i metodi di misurazione, nonché condizioni igieniche soddisfacenti sul luogo di lavoro e, in caso di necessità, stabilendo divieti.
5. Stabilire per talune sostanze tossiche specifiche, quali amianto, arsenico, cadmio, piombo e solventi clorati, i limiti di esposizione, i valori limite degli indicatori biologici umani, le modalità di campionatura ed i metodi di misurazione, nonché condizioni igieniche soddisfacenti sul luogo di lavoro.

6. Stabilire una metodologia comune per la valutazione dei rischi per la salute derivanti dagli agenti fisici, chimici e biologici presenti nei luoghi di lavoro, in particolare ricercando i criteri di nocività e determinando i valori di riferimento che portano ai limiti di esposizione.
7. Elaborare materiale informativo sui rischi connessi con talune sostanze pericolose quali antiparassitari, erbicidi, sostanze cancerogene, amianto, arsenico, piombo, mercurio, cadmio e solventi clorati, e redigere guide pratiche per la loro manipolazione.

Prevenzione dei pericoli e degli effetti nocivi delle macchine

8. Fissare i livelli limite dei rumori e delle vibrazioni nei luoghi di lavoro; stabilire le modalità pratiche di protezione dei lavoratori e di riduzione dei livelli sonori nei luoghi di lavoro.
Stabilire i livelli sonori tollerabili dei macchinari per cantieri e di altre macchine.
9. Studiare in comune l'applicazione dei principi della prevenzione degli infortuni e dell'ergonomia nella concezione, realizzazione e utilizzazione dei mezzi di lavoro e promuovere tale applicazione in alcuni settori pilota, comprese le aziende agricole.
10. Analizzare le disposizioni e normative che regolano il controllo dell'efficacia dei dispositivi di sicurezza e di protezione e organizzare uno scambio di esperienze in questo campo.

Sorveglianza ed ispezione Miglioramento del comportamento umano

11. Sviluppare una metodologia comune per la sorveglianza delle concentrazioni inquinanti e dell'in-

tensità dei fattori ambientali nei luoghi di lavoro; effettuare programmi di confronto reciproco e stabilire metodi di riferimento per l'accertamento degli inquinanti principali.

Promuovere nuovi metodi di sorveglianza e di misura per l'accertamento dell'esposizione individuale, in particolare mediante l'applicazione di indicatori biologici sensibili. Particolare attenzione verrà prestata alla sorveglianza dell'esposizione nel caso delle donne, in particolare delle donne incinte, e degli adolescenti.

Studiare in comune i principi e le modalità di applicazione della medicina del lavoro al fine di promuovere una miglior protezione della salute dei lavoratori.

12. Stabilire i principi e i criteri applicabili alla sorveglianza eccezionale concernente le squadre d'intervento o di salvataggio in caso di infortuni o sinistri, le squadre di manutenzione e di riparazione ed i lavoratori isolati.
13. Effettuare uno scambio di esperienze per quanto riguarda i principi ed i metodi dell'organizzazione, da parte dei poteri pubblici, dell'ispezione in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.
14. Elaborare schemi comunitari d'iniziazione e d'informazione in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro per categorie particolari di lavoratori quali i lavoratori migranti, i lavoratori di recente assunzione ed i lavoratori che hanno cambiato occupazione.

prende atto che la Commissione prenderà le iniziative necessarie per l'attuazione della presente risoluzione,

invita la Commissione a presentargli annualmente un rapporto sull'andamento dei lavori relativi all'attuazione della presente risoluzione.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Introduzione

Una fascia notevole della popolazione dei nove Stati membri si trova, in varia misura, esposta a molteplici e svariati rischi professionali tali da pregiudicare la salute e la sicurezza. I settori abitualmente riconosciuti nella patologia del lavoro sono gli infortuni e le malattie connesse al lavoro che da vari anni sono oggetto nella Comunità di azioni preventive ed i cui effetti deleteri sono compensati parzialmente o totalmente da sistemi di risarcimento diversi.

Ad onta degli sforzi profusi nei paesi della Comunità, il numero degli infortuni e delle malattie connesse col lavoro rimane elevato. Al di là del loro aspetto finanziario le conseguenze umane e sociali degli infortuni e delle malattie del lavoro sono imponderabili, essendo quanto mai arduo quantificare il danno morale, ovvero considerare le conseguenze future dell'infortunio e della malattia. È lecito quindi ritenere che l'onere globale degli infortuni e delle malattie legati al lavoro sia di gran lunga superiore alle valutazioni quantitative disponibili.

Nella tecnologia moderna sono stati introdotti procedimenti sempre più avanzati e generatori di nuovi pericoli. Vengono prodotte o usate sostanze chimiche la cui nocività nei confronti dell'uomo non è stata ancora sufficientemente sperimentata.

Tutti gli agenti chimici, fisici, meccanici, biologici e i fattori psico-sociali collegati al lavoro devono poter essere individuati in tempo utile, previsti e controllati in maniera adeguata al fine di evitare eventuali danni alla salute o gravi pregiudizi per la sicurezza. La prevenzione, la limitazione e l'eliminazione, ove possibile, dei rischi professionali vanno considerate come elementi prioritari di una politica di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Certamente gli Stati membri hanno già alle spalle una lunga tradizione nell'organizzare la sicurezza e la prevenzione, ma essi devono inoltre accettare di portare avanti in comune un programma coordinato, dinamico ed efficace, diretto a migliorare le condizioni in cui l'individuo esplica le sue mansioni e ad assicurare il massimo benessere possibile nonché la qualità della sua vita professionale. Per attuare tale programma occorre non solo armo-

nizzare le riflessioni e i principi d'azione, ma anche concepire ed orientare il progresso tecnico e l'organizzazione del lavoro in funzione degli impegni connessi alla salute ed alla sicurezza.

Dato il perdurare della gravità del problema, occorre che la Commissione stimoli, promuova e sviluppi una politica globale di prevenzione e di lotta contro tutti i rischi professionali tramite, segnatamente, l'acquisizione di nuove conoscenze, l'incentivo alla concertazione ed al coordinamento, nonché lo sviluppo, a vari livelli di responsabilità o di competenza, d'azioni comunitarie adeguate. Detto programma, al di là dello scambio d'esperienze e del miglioramento d'informazione reciproca, deve concentrarsi in una coalizione di fatto fra le autorità responsabili degli Stati membri e le parti sociali per combattere i rischi di ogni tipo che l'ambiente di lavoro fa pesare sulla salute e la sicurezza dell'uomo e sulla collettività.

Il presente programma tiene conto degli orientamenti proposti dalla Commissione e di un certo numero di studi e di consultazioni condotti nel decorso biennio. Esso tiene anche conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore carbosiderurgico ed in quello nucleare, dove, ai sensi dei trattati della CECA e dell'Euratom, vengono, da anni, applicati programmi di ricerca ed attuate azioni d'armonizzazione e d'uniformazione in materia di prevenzione e di protezione dai rischi pertinenti a questi tre settori.

Il programma non tocca altri programmi, ad esempio quello per la soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi e quello per la protezione dell'ambiente. Nel proporre azioni specifiche nell'ambito del presente programma si terrà conto dei lavori intrapresi nel quadro di altri programmi, in particolare nel settore dell'ambiente, per garantire un coordinamento ottimale delle azioni e delle proposte.

Alcune azioni potranno essere attuate in collaborazione o di concerto con altre organizzazioni, segnatamente la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

I. Obiettivi generali di un programma d'azione in materia di salute e di sicurezza

Lo scopo principale del programma è di elevare il livello di protezione contro i rischi professionali di ogni tipo, rendendone più efficaci la prevenzione ed il controllo.

Una delle condizioni essenziali per la sua realizzazione è ottenere che le parti sociali partecipino in modo pieno e completo alla prevenzione ed alla protezione.

Ogni azione proposta nel quadro del programma deve rientrare nella prospettiva di una migliore organizzazione e di una maggiore partecipazione delle parti sociali alla prevenzione ed alla protezione del lavoratore. Inoltre, al fine di tener conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni internazionali e per evitare i doppioni nello studio o nell'azione, bisogna migliorare la concentrazione tra gli Stati membri, allo scopo di intraprendere un'azione comune in seno agli organismi internazionali che si occupano della salute e della sicurezza del lavoro.

Il presente programma deve rendere possibile la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

- a) Miglioramento degli strumenti di lavoro nel senso di una maggiore sicurezza e nel rispetto degli imperativi sanitari in sede di organizzazione del lavoro. Questo miglioramento riguarda non solo gli strumenti esistenti ma anche il progresso tecnico. Quest'ultimo, che interviene nella creazione di nuovi mezzi di lavoro, o il perfezionamento degli strumenti esistenti, non sempre è programmato ed orientato in funzione degli imperativi della salute e della sicurezza: donde la necessità di tenere tali imperativi ben presenti in fase di progettazione dei macchinari, dei locali e degli impianti e d'ispirarsi ad essi nei vari stadi produttivi ed operativi. Le esigenze sanitarie vanno parimenti soddisfatte nel corso delle varie fasi relative alla produzione ed all'impiego di sostanze chimiche destinate all'industria ed all'agricoltura.

Sussiste un nesso intimo tra, da un canto, la prevenzione degli infortuni e delle malattie connesse al

lavoro e, dall'altro, l'organizzazione del lavoro e la formazione e l'informazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Urge riesaminare e definire, aggiornando i metodi classici, una più efficace strategia della prevenzione nell'ambiente di lavoro.

Ove non sia possibile eliminarla, l'esposizione ai rischi professionali va limitata a livelli tollerabili validi per tutti i lavoratori della Comunità, muovendo da una base comune di riflessione e di riferimento.

Al fine di controllare più efficacemente l'applicazione di misure preventive, occorre intensificare la sorveglianza della salute e delle condizioni di lavoro rispettando, segnatamente, gli orientamenti di una medicina, di un'igiene e di una sicurezza di lavoro in linea con le esigenze del nostro tempo.

- b) Miglioramento delle conoscenze inteso ad individuare e valutare i rischi, nonché a perfezionare i metodi preventivi e di controllo.

Data la complessità e la varietà dei fattori che vi concorrono, l'eziologia dell'infortunio assurge a tema prioritario di ricerca e di analisi. Occorre all'uopo elaborare statistiche valide e comparabili, nonché coordinare le ricerche in corso. La promozione di nuove ricerche costituisce un corollario indispensabile ad ogni azione comunitaria in materia di medicina, di igiene e di sicurezza del lavoro.

- c) Miglioramento del comportamento umano inteso a promuovere e sviluppare lo spirito di sicurezza e di salute.

Oltre alla prevenzione e alla protezione d'ordine tecnico, occorre mettere in opera, ai vari livelli scolastici ed a tutti i livelli di responsabilità e d'attività nell'impresa, una vera e propria pedagogia della sicurezza e un'educazione sanitaria, a tutt'oggi inesistenti, in base a principi e modalità adeguate.

II. Descrizione delle azioni da varare in sede comunitaria

L'attuazione di detti obiettivi generali postula numerose azioni a livello interdisciplinare che presuppongono la fattiva partecipazione dei singoli alla gestione della loro salute e della loro sicurezza e che siano tali da indurre le parti sociali e gli ambienti professionali ad impegnarsi più attivamente nel delineare e nel mettere in atto una politica di prevenzione dei rischi sul posto di lavoro.

Nel quadro dei predetti obiettivi generali, vengono prospettate, qui di seguito, sei azioni concrete, corredate da alcuni termini di attuazione:

1. Integrazione della sicurezza ai vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione.

2. Fissazione dei limiti d'esposizione dei lavoratori agli inquinamenti e nocività reali o ipotizzabili sul luogo di lavoro.
3. Sviluppo della sorveglianza della sicurezza e della salute del lavoratore.
4. Etiologia dell'infortunio e della malattia, nonché valutazione dei rischi connessi al lavoro.
5. Coordinamento e promozione della ricerca in materia di sicurezza e di salute del lavoro.
6. Sviluppo della sicurezza e della salute tramite l'educazione e la formazione.

AZIONE 1

Integrazione della sicurezza ai vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione

Finalità e scopi

Al fine di promuovere l'integrazione della sicurezza, la Commissione prenderà in considerazione le azioni miranti principalmente ad attuare o migliorare, a seconda dei casi, l'armonizzazione dei principi, della progettazione, sotto il profilo della sicurezza sui posti di lavoro, dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, nonché ad elaborare o coordinare le relative istruzioni per l'uso, nonché le norme per l'impiego delle sostanze pericolose.

Al giorno d'oggi, il principio della sicurezza integrata è generalmente riconosciuto come conditio sine qua non ad ogni azione preventiva e vi si fa riferimento sempre più frequentemente in sede nazionale ed internazionale. In tutte le decisioni aziendali (progettazione e costruzione dello stabilimento, acquisto ed uso degli impianti, organizzazione della produzione, metodi di lavoro, ecc.), occorre prendere in maggiore considerazione la componente sicurezza. Parimenti, all'atto della progettazione e della fabbricazione di macchinari ed apparecchiature, della produzione e della diffusione di sostanze pericolose, è necessario uno studio preventivo inteso a garantire al massimo la sicurezza di impiego tutelando la salute del lavoratore. Occorre prendere in seria considerazione anche la produzione e la diffusione di sostanze pericolose.

I principi dell'ergonomia non sono ancora sufficientemente applicati per ricercare una maggior sicurezza. In particolare l'ergonomia in sede di progettazione, benché già largamente diffusa nei paesi della Comunità, non è ancora applicata in maniera sufficiente, rispetto agli sforzi profusi in questo senso nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti.

I risultati delle ricerche poste in atto da qualche anno nell'industria carbo-siderurgica si prestano a servire d'illustrazione e d'esempio ad eventuali iniziative comunitarie in altri settori industriali.

All'uopo, la Commissione prospetta provvedimenti atti ad incoraggiare l'applicazione di detti principi, gettando gradualmente le basi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ovvero di norme tecniche moderne,

elaborate a livello comunitario, nell'intento di migliorare la situazione odierna in cui versano numerose attività industriali o agricole. Detti provvedimenti riguarderanno in prima linea:

a) *La costruzione e la sistemazione delle aziende*

Fra i numerosi fattori che vanno presi in considerazione, la Commissione pone in risalto: la ventilazione e l'illuminazione, la temperatura, la protezione contro le cadute nel vuoto e contro la caduta d'oggetti pesanti, la protezione antincendio, il rumore, i gas, i vapori e le polveri, i dispositivi relativi alle vie di circolazione ed a quelle di emergenza, la posizione delle porte e finestre.

b) *L'organizzazione del lavoro aziendale o interaziendale*

Sono degni di particolare attenzione i seguenti punti: installazione e sistemazione dei posti di lavoro, posti di lavoro all'aria aperta, segnaletica di sicurezza, esecuzione di lavori pericolosi, divieto d'accesso e di sosta, trasporti nell'ambito dell'azienda, controlli, lavori di manutenzione, prove d'impianto, coordinamento dei lavori all'interno dell'azienda, coordinamento dei lavori di vari servizi della stessa azienda o di varie aziende, ecc.

c) *Fabbricazione ed impiego di macchinari, apparecchiature e strumenti di lavoro*

Ciò costituisce il principale settore d'applicazione della prevenzione tecnica che riveste un'importanza capitale sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico. Le relative misure d'armonizzazione necessitano lunghi lavori preparatori.

Per quanto riguarda la fabbricazione dei macchinari e delle apparecchiature, il concetto della sicurezza degli stessi è già preso in considerazione nel programma generale del 28 maggio 1969 in vista della soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi⁽¹⁾. Esistono d'altra parte rischi inerenti all'impiego dei macchinari e delle apparecchiature, e giova porre in essere un processo di scambio di esperienze e d'informazioni per riconoscere e identificare tali rischi.

Del resto sin dal 1969 il Consiglio aveva richiamato l'attenzione sulla possibilità di completare, se del caso, con norme d'impiego, le direttive comunitarie d'armonizzazione applicabili alla fabbricazione di macchinari ed apparecchiature. Occorre fissare consigli e norme appropriate atti a definire i dispositivi regolamentari a livello comunitario.

d) *Manipolazione di sostanze e preparati pericolosi*

In detto settore occorre porre in atto un'azione comunitaria in materia di manipolazione di sostanze e preparati pericolosi, al fine di migliorare l'organizzazione pratica della sicurezza e cioè: la manipolazione sul posto di lavoro, lo stoccaggio, il marchio apposto sui contenitori e le condotte. Le misure protettive tecnico-sanitarie, i divieti e le restrizioni di lavoro, la durata

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 17. 6. 1969.

del lavoro, le misure protettive mediche devono parimenti essere armonizzate a livello comunitario. La commercializzazione delle sostanze pericolose (classificazione, individuazione e confezione) viene trattata nei programmi «Eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi» e «Ambiente».

Contenuto

Alcuni dei succitati obiettivi potranno essere conseguiti solo nel medio e lungo periodo. La selezione dei problemi da studiare verrà operata sia in base ai desiderata o orientamenti forniti dagli ambienti interessati in chiave soprattutto pratica, che in base ai bisogni urgenti derivanti da situazioni e sviluppi pericolosi imprevisi, quali catastrofi, acquisizione di nuove conoscenze sugli effetti di sostanze chimiche, nonché necessità di migliorarne l'impiego.

La Commissione prospetta di studiare in ordine di priorità:

a) *per ciò che riguarda la realizzazione e la sistemazione delle aziende*

1. L'organizzazione e la sistemazione delle aziende agricole. Giova tener conto del fatto che le esigenze cui deve soddisfare l'azienda agricola moderna sono simili a quelle imposte alle imprese industriali. In linea di massima, dette esigenze non vengono ancora prese in considerazione nelle normative nazionali, e sarebbe quindi opportuno farlo a livello comunitario.
2. La lotta contro il rumore e le vibrazioni. Essa richiede sforzi particolari a breve e media scadenza. Il compito principale consiste nel fissare un livello sonoro ottimale in base ad una valutazione dei risultati conseguiti, a tutt'oggi, tramite la ricerca e l'esame d'esperimenti pratici (ad esempio l'uso di macchine, già messe a punto, che producono un lieve rumore). I livelli di emissione sonora saranno stabiliti, previa consultazione di esperti nazionali, mediante direttive, tenendo conto in particolare delle modalità pratiche per la protezione dei lavoratori.

b) *per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende*

1. Il trasporto all'interno delle aziende. Il trasporto interno ed in particolare l'organizzazione sicura delle vie di circolazione dev'essere esaminato e disciplinato con istruzioni pratiche adeguate. In questo settore si lamenta una frequenza particolarmente elevata di infortuni.
2. La segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. La direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro fa obbligo di adeguare, continuamente, detta segnaletica al progresso tecnico ed alle raccomandazioni d'armonizzazione a livello internazionale.

È previsto un comitato di adattamento che si riunisce regolarmente. Questa azione, avviata nel 1977, verrà continuata nel 1978 e 1979 con proposte di direttive.

3. Il coordinamento dei lavori delle imprese principali e secondarie. La collaborazione interna ed esterna delle imprese principali e secondarie (lavoro in conto terzi) richiede un esame tecnico specifico sotto il profilo della sicurezza. In pratica, e in particolare per il coordinamento della collaborazione fra più imprese indipendenti, molti problemi rimangono tuttora da risolvere. Un esame comunitario di questi problemi si impone, e deve portare a realizzare tale coordinamento attraverso strumenti giuridici adeguati.

c) *per ciò che riguarda la fabbricazione e l'impiego di macchinari, apparecchiature e strumenti*

A prescindere dai lavori compiuti nell'ambito della soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi e che riguardano la concezione e la fabbricazione dei macchinari, delle apparecchiature e degli strumenti, occorre esaminare a breve e a medio termine la necessità di disporre di norme comuni d'impiego nei seguenti settori: macchine agricole, impianti di sollevamento, macchine edili, armature metalliche, macchine per la lavorazione del legno. A seconda dei casi e dell'esito delle organizzande concertazioni, tali norme si concreteranno in guide o direttive.

d) *per ciò che riguarda la manipolazione di sostanze pericolose*

La manipolazione delle sostanze pericolose o tossiche dev'essere esaminata in modo urgente e dovrebbe sfociare in norme comuni da proporre agli Stati membri. Si tratta di un'impostazione essenzialmente pratica e che in un primo tempo sarà applicata ai problemi di protezione collegati con l'impiego di insetticidi ed erbicidi in agricoltura.

Problemi analoghi si pongono per altri prodotti come l'arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo, il nichel, le polveri vegetali, gli inquinamenti biologici, ecc.

Man mano che aumentano le conoscenze sui loro effetti tossici, saranno redatte guide pratiche, così come è previsto al punto 5 dell'azione 2, per tutti i prodotti nei confronti dei quali si pongono problemi di manipolazione e di rischi per la salute.

AZIONE 2

Fissazione dei limiti d'esposizione dei lavoratori agli inquinamenti e nocività reali o ipotizzabili sul luogo di lavoro

Finalità e scopi

I limiti d'esposizione dei lavoratori agli inquinamenti e nocività rappresentano dati essenziali per organizzare la

prevenzione ed il controllo di un gran numero di rischi professionali. È quindi importante per la Commissione attuare, in sede comunitaria, un'armonizzazione delle dottrine, delle metodologie e dei riferimenti in base ai quali vengono fissati dagli Stati membri i limiti ammissibili d'esportazione.

A livello comunitario sono già in vigore, dal 1959, norme di radioprotezione adottate mediante direttiva, recentemente rivedute tramite la direttiva del giugno 1976; esse costituiscono un esempio di politica sanitaria comune nei confronti di rischi industriali che corrono lavoratori e popolazione e che muovono da basi di partenza uniformi per tutta la Comunità. Questo esempio dovrebbe essere esteso a tutti gli inquinanti presenti sul posto di lavoro. Per di più, gli studi effettuati dalla Commissione da quattro anni a questa parte, in particolare nell'ambito della messa in opera del programma «Ambiente», nonché l'esperienza acquisita per quanto riguarda taluni inquinanti dell'ambiente, consentono di presentare sin d'ora proposte concrete d'azione nei confronti di determinati inquinanti che interessano specificamente l'ambiente di lavoro.

Ma oltre a dette azioni a breve termine la Commissione intende procedere, a livello comunitario e mettendo a frutto i risultati già conseguiti in sede internazionale, segnatamente dall'OMS e l'UIL, all'analisi obiettiva degli effetti nocivi o indesiderabili conseguenti all'esposizione, in date circostanze, agli inquinanti, ricavandone criteri di nocività in base ai quali fissare limiti tollerabili per l'esposizione dei lavoratori; un tal progetto, che interessa un numero notevole di sostanze, si svilupperà di pari passo con il completamento degli studi di tossicità industriale attualmente in corso.

La protezione della salute umana contro i prodotti chimici abbisogna di una valutazione tossicologica complessa il cui aspetto di incompletezza viene oggi generalmente riconosciuto. La Commissione dovrebbe varare un'azione prioritaria nei confronti delle sostanze cancerogene, in quanto viene generalmente ammesso che l'insorgenza di moltissimi cancri nell'uomo è dovuta a fattori esogeni fra cui figurano i prodotti chimici presenti sul posto di lavoro.

Contenuto

La Commissione prospetta le seguenti azioni:

1. Radiazioni non ionizzanti ed altri agenti fisici

In merito alle radiazioni non ionizzanti la Commissione sottoporrà al Consiglio nel 1978, seguendo la procedura adottata per le norme di radioprotezione, proposte di direttive relative alle microonde, alle radiazioni laser, ai raggi ultravioletti, nonché agli ultrasuoni.

2. Armonizzazione dei limiti d'esposizione

La Commissione intende procedere, con la massima sollecitudine, all'esame comparativo delle regolamentazioni e delle raccomandazioni in vigore negli Stati membri concernenti i livelli ammissibili d'esposizione dei lavoratori alle sostanze tossiche o alle nocività fisiche.

I valori adottati nei diversi paesi variano, la terminologia usata differisce e le concezioni su cui si basa la fissazione dei limiti non muovono dagli stessi principi. Donde la necessità di un'armonizzazione da concretare entro il 1979, in una direttiva generale di coordinamento e d'armonizzazione dei livelli di esposizione, sottoposta, se del caso, ad aggiornamenti secondo i più recenti dati scientifici e le informazioni internazionali di cui dispone la Commissione. Questa azione a breve scadenza presenta il vantaggio di porre in atto, in sede comunitaria, una rapida armonizzazione senza dover attendere il compimento degli studi e delle ricerche attualmente espletate nel settore della tossicologia professionale, sia dalla Commissione che dagli Stati membri.

3. Direttiva relativa a sostanze tossiche specifiche

L'armonizzazione generale di cui al succitato punto 2 dovrebbe essere integrata all'elaborazione di direttive specifiche, quali quelle proposte dalla Commissione per il cloruro di vinile monomero e quelle che verranno fra breve presentate per l'amianto, il piombo, il mercurio, i solventi, l'ossido di carbonio, i rumori e le vibrazioni. Gli studi in corso in seno alla Commissione e lo stato delle conoscenze consentono sin d'ora di stabilire, per gli inquinanti succitati, livelli d'esposizione accettabili sotto il profilo della protezione sanitaria.

4. Sostanze cancerogene

L'azione specifica della Commissione circa dette sostanze presenti nell'ambiente di lavoro consisterà nel:

- raccogliere i dati relativi alla diffusione di dette sostanze e alla loro concentrazione nell'ambiente di lavoro;
- riunire ed analizzare i dati attinenti alla medicina;
- mettere a punto tests diagnostici di agevole applicazione;
- stabilire i livelli minimi o, se necessario, i divieti per un certo numero di prodotti cancerogeni presenti nell'ambiente di lavoro.

5. Analisi tossicologica

L'analisi tossicologica è di primaria importanza nel valutare i rischi per la salute derivanti dalla presenza nell'ambiente di lavoro di numerosi agenti chimici e biologici. Essa può essere eseguita solo ove si disponga

di una sufficiente conoscenza degli effetti di detti agenti sull'uomo. La metodologia adottata dalla Commissione nel valutare i rischi degli inquinanti ambientali si basa in linea di massima sulla ricerca di criteri di nocività da cui desumere livelli accettabili d'esposizione umana. I dati già raccolti dalla Commissione sugli effetti sanitari degli inquinanti atmosferici urbani e di alcuni inquinanti dell'acqua, costituiscono una base di partenza per l'azione prospettata nel settore industriale. Verrà accordata una priorità alle seguenti sostanze: arsenico, cadmio, cromo, ossidi di ferro, nickel, polveri vegetali, ozono, ossidi d'azoto, inquinanti biologici.

Tenendo conto di quanto già studiato e preso in considerazione sul piano internazionale, la Commissione deve estendere e sviluppare in modo prioritario le conoscenze che riguardano una valutazione obiettiva del rischio collegato ai prodotti tossici presenti nell'ambiente di lavoro. Quest'azione deve sfociare da un lato in direttive riguardanti i limiti di esposizione dei lavoratori e dall'altro sulla pubblicazione di guide pratiche su come manipolare senza rischi queste sostanze nell'ambiente di lavoro. La Commissione intende procedere a quest'azione effettuando un insieme di studi e di consultazioni scientifiche e tecniche. Essa verrà assistita nell'esecuzione di questa azione da un comitato scientifico di tossicologia la cui costituzione è prevista per la fine del 1977.

AZIONE 3

Sviluppo della sorveglianza della sicurezza e della salute del lavoratore

Finalità e scopi

Se è vero che i limiti d'esposizione del lavoratore ed i dispositivi di sicurezza e di protezione costituiscono fattori organizzativi indispensabili per quanto attiene alla prevenzione, è anche vero che occorre, parimenti, porre in atto varie forme di sorveglianza permanente ed efficace al fine di controllare i provvedimenti adottati ed i livelli d'esposizione prescritti nell'ambiente di lavoro.

Detta sorveglianza va armonizzata e coordinata a livello comunitario.

La sorveglianza della salute e della sicurezza dei lavoratori si articola in vari tipi di sorveglianza complementari:

- a) la sorveglianza dell'efficacia dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale o collettiva in riferimento a macchinari, attrezzature ed impianti;
- b) la sorveglianza dell'igiene e delle condizioni di lavoro che consente di valutare i tipi di esposizione ai vari

agenti fisici, chimici, biologici presenti nell'ambiente di lavoro;

- c) la sorveglianza dello stato di salute e del comportamento del lavoratore che rientra nel settore della medicina del lavoro;
- d) la sorveglianza eccezionale durante l'esecuzione di lavori comportanti rischi inconsueti;
- e) la tossico-vigilanza industriale;
- f) l'ispezione.

La Commissione reputa che occorra procedere ad un'armonizzazione, in sede comunitaria, dei principi e dei metodi di sorveglianza. Inoltre, è opportuno sensibilizzare, sia direttamente sia tramite gli organi o le istituzioni esistenti, i lavoratori al controllo ed alla sorveglianza a livello aziendale.

Le soluzioni prospettate devono far sì che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro partecipino quanto più possibile a vari livelli di azione e di responsabilità nell'organizzazione pratica di questa sorveglianza.

Contenuto

1. Sorveglianza dell'efficacia dei dispositivi di sicurezza e di protezione

Detta sorveglianza è attualmente programmata ed eseguita in modo diverso a seconda dei paesi, delle normative e delle attività in questione. Previo esame delle disposizioni che disciplinano attualmente la suddetta sorveglianza, verranno sottoposte per adozione al Consiglio proposte adeguate intese ad armonizzare e potenziare l'organizzazione di questa forma di controllo, cui dovrebbero partecipare in modo più completo i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Sorveglianza dell'igiene e delle condizioni di lavoro

La sorveglianza delle concentrazioni degli inquinanti nell'ambiente di lavoro, nonché delle intensità dei fattori ambientali costituisce un elemento cardine nell'organizzare la prevenzione ed il controllo.

Sono già in vigore negli Stati membri programmi di misurazioni che si basano su metodi ed a volte su principi diversi. Occorre armonizzare, a livello comunitario, dette misurazioni con riguardo alla campionatura, alle tecniche e alla periodicità. La Commissione, previo esame dei vari metodi, porrà in atto programmi comparativi e metterà a punto metodi di riferimento per le analisi e l'individuazione dei principali inquinanti presenti nell'ambiente di lavoro.

Ci si adopererà, in modo particolare, per promuovere lo sviluppo di nuovi metodi di sorveglianza e di misurazione dell'esposizione individuale. La Commissione, inoltre, si sforzerà di porre in opera indicatori biologici umani già esistenti e di ricercare nuovi indicatori che consentano una diagnosi precoce di ogni alterazione della salute. La lista europea delle malattie professionali servirà da documento di riferimento per la fissazione delle priorità di detta azione cui si darà il via a partire dal 1978. Al riguardo, occorrerà considerare non solo i fattori di sensibilità individuale, che possono essere di grande rilevanza per quanto attiene ad alcuni inquinanti, tenendo conto del posto di lavoro che consente di individuare i gruppi ad elevato rischio d'esposizione professionale, bensì anche alcuni gruppi particolari di lavoratori quali gli adolescenti e le donne.

3. Sorveglianza della salute del lavoratore

La medicina del lavoro dev'essere considerata nel quadro dell'articolo 118 del trattato che istituisce la CEE come oggetto della stretta collaborazione che la Commissione deve promuovere fra gli Stati membri nel settore sociale ed in particolare nelle materie relative alle condizioni di lavoro, alla protezione contro gli infortuni e alle malattie connesse al lavoro stesso. Per «medicina del lavoro», come indicato nella raccomandazione del 1962 sulla medicina del lavoro nell'azienda, si intende un servizio organizzato sui luoghi di lavoro o in prossimità di questi ultimi e destinato a:

- a) assicurare la protezione dei lavoratori nei confronti di eventuali danni per la salute che possano derivare dal loro lavoro o dalle condizioni nelle quali quest'ultimo viene effettuato;
- b) contribuire all'adattamento fisico e mentale del lavoratore, in particolare mediante l'adattamento del lavoro al lavoratore, e all'assegnazione dei lavoratori a lavori adatti alla loro capacità;
- c) contribuire al raggiungimento ed al mantenimento del maggior grado possibile di benessere fisico e mentale dei lavoratori.

Inoltre la raccomandazione 112 dell'UIL ha fissato il principio del carattere essenzialmente preventivo dei servizi di medicina del lavoro e ha delimitato un campo di attività riguardante sia l'individuazione dei rischi professionali che il riadattamento dei lavoratori e lo studio fisiologico e psicologico dei posti di lavoro, d'igiene degli impianti, l'assunzione e la tutela medica, il pronto soccorso, i lavori di ricerca nel settore della medicina del lavoro.

Si dovrà prendere in considerazione un'armonizzazione più avanzata riguardante i sistemi di organizzazione di un servizio di medicina del lavoro nell'azienda, affinché l'azione del medico del lavoro sia integrata in modo più completo nel sistema di sorveglianza della sicurezza e della salute del lavoratore, così come è raccomandato

dal presente programma. Questa revisione inizierà a partire dal 1978 mediante appropriate consultazioni negli ambienti interessati. Essa dovrebbe portare ad una direttiva sull'organizzazione della medicina del lavoro negli Stati membri della Comunità, che verrebbe proposta nel 1979.

4. Sorveglianza eccezionale

In molte aziende vi sono posti di lavoro che presentano rischi superiori alla media; inoltre alcuni lavori saltuari possono comportare un'esposizione al rischio superiore a quella che s'incontra in condizioni normali di lavoro, o superiore ai livelli di esposizione fissati. Ad esempio è opportuno segnalare le squadre d'intervento e di salvataggio in caso d'incidente, le squadre di manutenzione o di riparazione, i laboratori di virologia, gli istituti di produzione di sieri o vaccini, ecc.

A livello comunitario dovrebbe essere organizzato uno scambio di informazioni e d'esperienze circa il verificarsi di dette eventualità nell'intento di definire i principi e i criteri cui deve informarsi questo tipo particolare di sorveglianza.

5. Tossico-vigilanza industriale

La Commissione intende mettere a punto un sistema di tossico-vigilanza industriale allo scopo, segnatamente, di attenersi ad un orientamento indicato dall'UIL che mira a varare un sistema centralizzato di informazione per ogni accertamento eseguito in una attività industriale relativo all'effetto inconsueto di una sostanza tossica.

Il sistema si dovrebbe basare sull'esistenza di centri molto specializzati capaci di analizzare le informazioni provenienti dai servizi di medicina del lavoro e di comunicarle in caso di necessità alle persone o alle istituzioni interessate. Al riguardo la Commissione, previa le necessarie consultazioni, sottoporrà un'apposita proposta al Consiglio.

6. Ispezione

L'ispezione in materia di sicurezza, di medicina e d'igiene del lavoro va organizzata in modo tale che risponda pienamente alla responsabilità ed ai compiti di controllo, con particolare riguardo all'azione preventiva. In stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, verranno adottate le disposizioni necessarie miranti, a livello nazionale, a potenziare e sviluppare l'ispezione nel senso sopraindicato.

La Commissione intende riesaminare il ruolo dell'ispezione cui fa capo, in ogni Stato membro, l'applicazione delle disposizioni regolamentari relative alla salute, l'igiene e la sicurezza del lavoro. Verranno sottoposti a revisione i diplomi, i certificati ed altri attestati di qualifica, nonché i poteri e l'ampiezza di responsabilità esercitate in questo settore.

AZIONE 4

Ecologia dell'infortunio e della malattia, nonché valutazione dei rischi connessi al lavoro*Finalità e scopi*

Il rischio d'infortunio o di malattia non può essere valutato obiettivamente in mancanza di metodi sicuri atti a determinarne l'entità, la gravità e l'evoluzione nel tempo e che consentano, generalmente, d'acquisire una migliore conoscenza dei vari fattori che concorrono alla genesi degli infortuni professionali e delle malattie connesse al lavoro.

Le statistiche costituiscono strumenti indispensabili per l'analisi dei fatti, per la loro interpretazione, nonché per la valutazione dei risultati conseguiti tramite l'attuazione di una politica di prevenzione.

Il miglioramento delle statistiche e delle loro comparabilità, l'armonizzazione delle metodologie, nonché l'interpretazione più precisa dei dati da esse forniti, costituiscono un apporto notevole allo sviluppo di una migliore organizzazione del lavoro per ciò che riguarda la prevenzione. Date le diverse impostazioni, occorre distinguere fra le azioni relative agli infortuni sul lavoro e quelle relative alle malattie derivanti dal lavoro.

Queste azioni devono permettere di acquisire una migliore conoscenza dei vari fattori che contribuiscono alla genesi degli infortuni professionali e delle malattie connesse al lavoro e di trarne conseguenze pratiche per porre in atto una prevenzione ed una protezione più efficaci contro i rischi connessi al lavoro. In tal modo la protezione dell'uomo sul posto di lavoro concepita nel senso della prevenzione potrà essere organizzata su basi obiettive e realistiche.

Un'attenzione particolare verrà rivolta alla possibilità di determinare il costo economico e sociale degli infortuni e delle malattie connesse al lavoro allo scopo di fissare, segnatamente, le priorità dell'azione preventiva.

Nel porre in atto dette azioni si terrà conto degli sforzi d'armonizzazione già fatti nell'ambito di altri organismi internazionali, nonché dei lavori effettuati o in corso, segnatamente, presso l'UIL.

Contenuto

Dette azioni operano una distinzione fra gli infortuni sul lavoro e le malattie derivanti dal lavoro.

Quanto agli infortuni sul lavoro sono due i settori già coperti dalle statistiche comunitarie: l'industria siderurgica e le miniere. Facendo tesoro dell'esperienza acquisita in detti settori, la Commissione intende elaborare statistiche

comunitarie relative ad altri settori, dare il via a studi approfonditi di statistiche settoriali, nonché armonizzare le definizioni e le modalità di denuncia degli infortuni al fine di stabilire una più precisa eziologia degli infortuni.

Sono in corso studi preparatori e per il 1979 si prevedono i primi risultati dell'azione.

Quanto alle malattie derivanti dal lavoro le statistiche raccolte in sede nazionale riguardano solitamente solo le malattie professionali e sono elaborate su basi diverse che non consentono un'analisi comparativa. In questo settore non esistono statistiche comunitarie e sarebbe opportuno, in una prima fase, mettere a punto una metodologia comune che consenta di mettere a frutto le statistiche nazionali esistenti. La Commissione intende, quindi, raccogliere le informazioni statistiche nazionali, analizzarle e quindi formulare proposte metodologiche per una impostazione comune che consenta la valutazione dei tassi di mortalità, di morbilità e d'assenteismo in riferimento alla loro evoluzione nel tempo.

In merito a questi nuovi problemi occorre porre in atto un'intensa collaborazione con gli istituti statistici nazionali e gli enti nazionali di previdenza sociale.

Si tratta di un'azione a medio termine i cui primi risultati non saranno disponibili prima di due o tre anni.

AZIONE 5

Coordinamento e promozione della ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro*Finalità e scopi*

Le azioni prospettate nel programma si avvarranno, quale base scientifica, di un programma di ricerca coordinato e attuato in comune, vertente sia sui riflessi sanitari degli inquinamenti e nocività ovvero sulla loro quantificazione, che sullo sviluppo di tecnologie aziendali più sicure e meno inquinanti nel rispetto dell'ambiente naturale.

Va organizzata e potenziata la collaborazione tra gli istituti ed i laboratori degli Stati membri allo scopo di evitare doppiioni, di sfruttare in modo più incisivo i fondi finanziari disponibili, nonché di ricorrere, se necessario, all'attività di laboratori altamente specializzati al fine di risolvere problemi insolubili in un solo Stato membro.

Inoltre, dovrebbero essere condotte ricerche nei settori inesplorati o solo parzialmente conosciuti, quali l'agricoltura ed il settore terziario.

Contenuto

In sede comunitaria sono già in corso di preparazione due inventari permanenti di ricerche in atto ovvero prospettate (sicurezza e medicina del lavoro) a livello nazionale, che consentiranno, a decorrere dal 1978, di procedere ad un'informazione reciproca degli organismi responsabili intesa a promuovere lo scambio di conoscenze ed a gettare le basi di un stretta collaborazione tra gli istituti di ricerche. Detti inventari permanenti metteranno parimenti in luce i settori carenti. Sono in corso tre studi pilota sui prodotti infiammabili, sui rischi professionali nell'industria edile nonché su alcuni prodotti cancerogeni, che consentiranno, nel 1978, di definire i temi di una ricerca comune.

La banca di dati in corso d'elaborazione presso i servizi della Commissione verrà completata, gradualmente, includendo le ricerche prospettate o programmate e tenendo conto del collegamento ulteriore di detta banca al sistema informatico sulla ricerca medica, in corso di attuazione alla Commissione.

I lavori di ricerca miranti a colmare le lacune nella conoscenza degli agenti tossici e dei loro riflessi sanitari, ovvero a migliorare i metodi di misurazione di detti agenti, rivestono una notevole importanza per la riuscita di molte parti del programma e segnatamente di quella relativa alla fissazione dei criteri di nocività. Grazie a questi sarà possibile determinare con la massima esattezza l'incidenza potenziale e reale sulla salute degli inquinamenti e delle nocività presenti o ipotizzabili sul posto di lavoro.

I risultati dell'attuazione delle varie azioni del programma e degli studi in corso saranno analizzati dalla Commissione a partire dal 1979 e potranno servire di base ad un programma di ricerca e di sviluppo comunitario più preciso e più aggiornato che la Commissione potrebbe eventualmente sottoporre per adozione al Consiglio.

AZIONE 6**Sviluppo dello spirito di sicurezza e di salute tramite l'educazione e la formazione***Finalità e scopi*

Detta azione, che tende a sviluppare lo spirito di sicurezza e di salute tramite l'educazione e la formazione, è essenziale per promuovere, fruttuosamente, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro. Essa si basa sull'istruzione e la formazione ed abbraccia sia le attività didattiche ai vari livelli che le attività aziendali, ed interessa inoltre, in linea di massima, gli ambienti professionali e sociali che hanno a cuore i problemi di prevenzione e di protezione sul lavoro.

Si tratta di un'azione a medio e a lungo termine, a causa della diversità degli ambienti ai quali si rivolge e dell'assenza di una vera metodologia e di principi comuni. Saranno necessari vari studi e concertazioni prima di approdare a risultati ed a proposte concrete sul piano comunitario.

Questa azione intende rivolgersi agli ambienti didattici, aziendali, nonché alla popolazione.

In merito all'istruzione, le prime nozioni di sicurezza e di educazione sanitaria vanno impartite a scuola. A seconda dei vari livelli di insegnamento, la conoscenza ed i comportamenti essenziali in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro vanno integrati nei programmi didattici in intimo nesso con le esigenze della prevenzione ed in piena aderenza alle realtà quotidiane. Si tratta di porre in atto, a livello comunitario, una vera e propria pedagogia della sicurezza che, pur tenendo conto della varietà delle tradizioni e delle peculiarità nazionali, si avvalga degli stessi principi e di un'identica impostazione.

Nell'impresa, la lotta contro il rischio va organizzata e coordinata sistematicamente a tutti i livelli di responsabilità e di gestione aziendale, consolidando, sviluppando e diffondendo i principi di sicurezza. L'azione relativa ai lavoratori verrà condotta di pari passo con l'opera di sensibilizzazione degli industriali e dei dirigenti aziendali.

In merito all'educazione della popolazione, l'azione nel settore didattico va integrata da un'azione a livello di alcuni gruppi della popolazione. Il ricorso ai mezzi audiovisivi costituisce uno degli strumenti più attuali ed efficaci per informarli dell'importanza e del significato della prevenzione in materia di infortunio e di malattia.

Contenuto**1. Settore didattico**

La Commissione, di concerto con gli ambienti responsabili dell'istruzione nazionale, intende avviare studi preparatori miranti a stabilire una programmazione armonizzata a livello comunitario.

L'istruzione generale impartita al bambino fin dalla più tenera età e che lo accompagna nel corso della vita scolastica, dovrebbe articolarsi su due livelli:

- un'iniziazione teorica e pratica intesa a mettere in guardia il bambino e l'adolescente contro i rischi di infortunio;
- una formazione intesa ad inculcare un senso morale e civico della sicurezza e della salute.

L'istruzione tecnica va integrata a tutti i livelli della conoscenza tecnica e della formazione professionale con nozioni congiunte in materia di sicurezza e di salute. Uno sforzo particolare di formazione va consacrato agli addetti alla sicurezza ed alla salute aventi funzioni o responsabilità specifiche in questo settore.

La Commissione intende proporre modelli comunitari di formazione per le professioni e le mansioni specifiche quali medico aziendale, specialista nella sicurezza sul lavoro, ingegnere, architetto, membro di comitati di sicurezza aziendali, responsabile d'organizzazioni sindacali.

2. Settore aziendale

La formazione alla sicurezza verrà assicurata dall'azienda stessa non potendo l'istruzione generale e tecnica sostituirsi ad azioni apposite nell'ambiente di lavoro. Questo tipo di formazione deve integrare l'insegnamento impartito a scuola, provvedendo a formare anche coloro che non ne avessero beneficiato precedentemente.

Detta formazione aziendale sarà più specifica e particolareggiata, e verrà organizzata in molti casi da organismi specializzati la cui attività va coordinata in sede comunitaria. Non va trascurata inoltre l'importanza dell'insegnamento mediante l'esempio, delle nozioni acquisite in fase di apprendistato, nonché delle esperienze maturate «sul campo».

La Commissione, a partire dal 1978, intende:

- elaborare modelli comunitari per la formazione e la riconversione alla sicurezza di alcune categorie di personale: dirigenti, quadri e capireparto, istruttori per i corsi di sicurezza e di educazione sanitaria, addetti alla sicurezza;
- elaborare modelli comunitari d'iniziazione alla sicurezza per i lavoratori recentemente assunti, i lavoratori migranti e i lavoratori che abbiano cambiato occupazione;
- stabilire prescrizioni e codici di corretta esecuzione attinenti ad attività specifiche o ad operazioni pericolose;

- organizzare campagne di sicurezza aventi un'azione limitata nel tempo e precisi obiettivi atti a coinvolgere i lavoratori in modo da farli sentire elementi «coscienti e attivi» della campagna;
- estendere i tirocini collettivi già esistenti ad altre categorie di persone interessate alla prevenzione ed alla sicurezza.

La presente azione sarà favorita rendendo accessibili ai quadri dirigenti ed ai lavoratori le conoscenze o nozioni acquisite sia mediante scambi d'esperienze in seno a gruppi specializzati nei rami interessati, che mediante ricerche concordate e finanziate congiuntamente. Dette conoscenze possono essere inserite in istruzioni, regolamenti o codici di corretta esecuzione, diffusi e discussi negli ambienti interessati, avendo cura di aggiornarli continuamente.

La Commissione, di concerto con le autorità responsabili degli Stati membri, apporterà il suo contributo fattivo a questo tipo di cooperazione e di promozione della sicurezza, mettendo a disposizione le informazioni raccolte, ponendo in atto alcuni altri punti specifici del programma d'azione quali l'informazione sugli infortuni, i progressi tecnici nella progettazione, la fabbricazione e l'uso di macchinari ed impianti, nonché rendendo noti i risultati della tossico-vigilanza industriale.

3. Gruppi di popolazione

Oltre all'azione condotta nel settore didattico, va organizzata un'informazione generale di determinati gruppi di popolazione (ad es. associazioni femminili, associazioni di genitori, ambienti professionali) sull'importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie.

In sede nazionale sono già in atto alcune iniziative in questo settore, e si ricorre già ai mezzi audiovisivi per realizzare detta informazione. La Commissione intende coordinarle e svilupparle congiuntamente, producendo filmati ed allestendo uno schedario permanente sui mezzi audiovisivi interscambiabili.